



Registro delle determinazioni

N 32

DEL 24.02.2010

OGGETTO: Programma costruttivo di 23 + 18 alloggi di edilizia abitativa convenzionata a Scicli – C.da Iungi – Colavecchio Zona C. 167 (2SC) ex comparto 8 – isolati 8.2 – 8.3.- Determinazione indennità provvisoria.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

-Premesso che:

- Con delibera C.C. n° 60 del 10.04.2003 è stato approvato il programma costruttivo di localizzazione di n.41 alloggi di edilizia convenzionata, di cui n.18 della cooperativa Eden nell'isolato 8.2 e n.23 della impresa Tuttocasa di Giannone Paolo nell'isolato 8.3, e localizzare il programma stesso nelle aree del comparto 8, tavola 3B3 del PRG approvato con decreto assessoriale n.398 del 31/12/1977, e confermato, per quanto riguarda il detto comparto, nel PRG vigente, con la destinazione di zona C.167.(2SC), meglio individuate negli allegati tecnici di progetto, dichiarato la pubblica utilità e fissato i termini per il termine per l'inizio delle espropriazioni è stato fissato in anni 1(uno), a partire dalla data di rilascio della concessione edilizia per l'impresa Tuttocasa e dalla data della concessione del finanziamento definitivo per la cooperativa Eden e quello per l'ultimazione in anni 5 rispettivamente dalla stessa data ;
- Le aree occorrenti per la realizzazione degli alloggi sociali ammessi ad usufruire dei benefici di legge per l'edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata, individuata nell'ambito del programma costruttivo, di cui sopra sono state assegnate con diritto di superficie, nel modo seguente:
 - cooperativa Eden nell'isolato 8.2
 - impresa Tuttocasa di Giannone Paolo nell'isolato 8.3
- L'impresa Tuttocasa di Giannone Paolo con atti rogati dal notaio Ferro in Scicli in data 5/5/2003
 - Repertorio 28512 raccolta 6624 ha acquistato il terreno riportato in catasto al fogli 76 particelle n.63-64 di mq. 5.390 complessivi ;
 - Repertorio 28514 raccolta 6625 ha acquistato il terreno riportato in catasto al fogli 76 particelle n.65 di mq. 5.330 complessivi ;
- Le procedure espropriative per le aree non in proprietà sono state iniziate il 09/09/2006 con il deposito degli atti presso la Segreteria del Comune, avviso alle ditte e pubblicazione nella GURS n.42 del 20/10/2006 ;
- Che la cooperativa Eden ha rinunciato all'assegnazione, per cui il procedimento viene limitato all'impresa Tuttocasa di Giannone Paolo nell'isolato 8.3

- Che il rilascio della concessione edilizia per l'impresa Tuttocasa è avvenuto il 30/06/2005 al n.5005 per cui la procedura espropriativa deve essere ultimata entro il 30/06/2010 ;

- **CONSIDERATO**

- Che, ai sensi dell'art. 51 Legge 22/10/1971, n. 865, le deliberazioni di localizzazione degli interventi costruttivi comportano l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona e da esse discende ex Legge la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di indifferibilità e urgenza dei lavori in esse previsti;

- Viste le Leggi 25 Giugno 1865, n. 2359, 18 Aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, 22 Ottobre 1971, 22.10.1971, n.865, e successive modifiche ed integrazioni, 3 Gennaio 1978, n. 1;

- Viste le Leggi Regionali 20 Dicembre 1975, n. 79, 6 Maggio 1981, n.86, 10 Agosto 1978, n. 35, 29 Aprile 1985, n. 21;

- Vista la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 del 6 Febbraio 1990, che ha stabilito che nei casi di interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da soggetti privati, come nel caso delle cooperative edilizie, in regime di superficie, ai sensi dell'art. 35, comma IV, Legge 22 Ottobre 1971, n. 865, è applicabile per l'occupazione d'urgenza dell'area il procedimento di cui all'art. 71, Legge 25 Giugno 1865, n. 2359 e non quello di cui all'art. 3 della Legge 3/1/1978, n. 1;

- Visto il piano parcellare di espropriazione esecutivo, approvato con delibera n.748 del 23.8.95. Con note acquisite al n/s prot. gen

- n. 25555 del 22/09/06, le ditte:

1)- Mineo Renato, nato a Scicli il 08/05/1961 e residente in Sestri Levanti (GE) , C.F.MNIRNT61E08I535F compr. di 1/4;

2)-Lutri Damiano ,nato a Scicli il 22/02/1932 ed residente a Catania in via A.Cecchi 38 , C.F. LTRDMN 32B22I535O PROP. DI ¼ ;

3)-Mineo Emanuela Maria Rita ,nata a Scicli il 05/07/1957 e residente in Scicli via Udienna n.3, C.F. MNIMLM57L45I535A comproprietaria per ¼ ;

4)-Mineo Giuseppe , nato a Scicli il 1/04/1925 ed ivi residente in via Udienna n.3 ,C.F. MNIGPP25D01I535Y ,COMPROPRIETARIO PER ¼ ;

5)- Lutri Giovannina nata a Scicli il 28/10/1921, residente in via Goldoni n. 58 (C.F. LTR GNN 21R68 I535Q) proprietaria per ¼ ;

- n. 25556 del 22/9/06, la ditta:

1)-Mirabella Fabrizio ,nato Scicli il 25/01/1964 e residente in Roma in viale Val Padana 118 ,C.F. MRBFRZ64A25I535P ,erede di Lutri Carmela ,proprietario per ¼;

n. 994 del 11/01/2006, la ditta:

1)-Causarano Carmela, nata a Scicli il 13/8/1932 C.F. CSRCML32M53I535I ed ivi residente in Via Rattazzi n° 12 ;

2)-Causarano Francesco, nato a Scicli 03/10/1934 ;

- n. 25072 del 15/09/2006, la ditta:

1)-Manenti Guglielmo Maria a Scicli il 28/04/1948 e residente in Roma Via A.Gregoretti n° 88 ;

2)-Manenti Rosa Teresa , nata a Roma 12/12/1949 ed ivi residente in via C.Del Greco n.81 ;

hanno manifestato la volontà di cedere le aree di loro proprietà, interessate dal programma costruttivo di cui all'oggetto, per una indennità di €/mq 18,11 ,cessione conclusasi con il trasferimento della proprietà ;

-Le aree interessate dal presente progetto, oggetto di stima delle indennità, con riferimento al P.R.G. allora vigente , data di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ricadevano in zona C.167.(2SC) ;

-RITENUTO di dover determinare le indennità provvisorie di espropriazione ai sensi della legge 865/71 e art.5 bis della Legge n.359/1992, relativamente agli immobili non ancora ceduti nel modo seguente:

	Foglio	p.lla	Superficie	Sup.da	€/mq.	Indennizzo
4 Russino Angela fu mario Compropr.½						
Russino Carmela fu Matio Compropr.½	76	722	Mq.1.299,00	occupare	18,11	€ 23.524,89
Russino Giovanni fu Mario propr.½				mq.1.299,00		

-Visti i superiori atti;

-Visto l'art.5bis della legge 359/1992;

-Viste le legge N°865 del 22.10.71, n.10 del 28.01.77, n.1 del 3.01.78;

-Viste le leggi regionali n.35 del 10.8.78 e n.21 del 29.4.85;

-Visto il D.L.30/12/92 n°504,art.16;

DETERMINA

1- Ai sensi dell'art.11 legge 865/71 e art.5 bis della Legge n.359/1992 le indennità provvisorie di espropriazione relativamente ai lavori in oggetto sono determinate, previa verifica di compatibilità con la dichiarazione ICI di cui all'art.16 del D.L. 30/12/92 n°504, nel modo che segue:

	Foglio	p.lla	Superficie	Sup.da	Indennizzo	Indennizzo
Russino Angela fu mario Compropr.½						
Russino Carmela fu Matio Compropr.½	76	722	Mq.1.299,00	occupare	unitario	€ 23.524,89
Russino Giovanni fu Mario propr.½				mq.1.299,00	€/mq.	
					18,11	

2- In caso di silenzio l'indennità provvisoria si intende rifiutata e ne sarà ordinato il deposito nella Cassa DD.PP. Per le indennità rifiutate l'Amministrazione comunale richiederà alla Commissione di cui all'art.16 L. n°865/71, costituita presso l'UTE di Ragusa la determinazione delle indennità definitive;

3- La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nella G.U.R.S. ed all'Albo Pretorio del Comune e notificata ai proprietari nelle forme prescritte per la notifica degli atti processuali civili, all'impresa Tuttocasa di Giannone Paolo, all'ufficio di Ragioneria, al Sindaco e all'URP.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

F.to Ing. S.Calvo